



CITTA' DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE MERCATO SETTIMANALE

Approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale

- 1) n. 64 del 29/11/1993
- 2) n. 44 del 28/06/1994
- 3) n. 30 del 27/04/2002
- 4) n. 47 del 25/10/2002
- 5) n. 30 del 21/11/2012
- 6) n. 37 del 16/12/2013

REGOLAMENTO COMUNALE MERCATO SETTIMANALE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto esclusivamente la disciplina del mercato ambulante al posto fisso denominato: "Mercato settimanale del mercoledì" la cui area viene individuata nel successivo art. 2.

Detto mercato è riservato ai soli operatori commerciali regolarmente autorizzati al commercio su aree pubbliche.

Art. 2 AREA DESTINATA AL MERCATO

L'area destinata al mercato viene così individuata sulle seguenti vie e piazze con suddivisione in due settori:

Alimentari:

- Viale Capreoli (da Via Pio XII a Via XXIV Maggio);
- Corso Matteotti (tratto da Via Borgo e Viale Capreoli e tratto antistante Piazza Regina Margherita);
- Piazza Regina Margherita;
- Corso Matteotti (tratto da Piazza Margherita a Piazza Umberto I, quello necessario ad assicurare l'esaurimento dei posteggi occorrenti per il settore alimentare).

Non alimentari:

- Viale della Repubblica (da angolo Via Capreoli ad angolo Via Solferino);
- Restante tratto Corso Matteotti;
- Piazza Umberto I;
- Via Principe di Piemonte;
- Piazza Episcopo (esclusi il tratto di collegamento tra Viale Capreoli e via Nazario Sauro ed il tratto che va dall'incrocio tra Via Unità d'Italia e Via Alcide De Gasperi - all'incrocio con Via Nazario Sauro);
- Via Monte Grappa;
- Via Siciliani;
- Via G. Comi;

ed ha una superficie quadrata di mq. _____ circa, così meglio individuata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3 TABELLE MERCEOLOGICHE AUTORIZZATE

Nell'ambito dei due settori così come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi vengono qui di seguito individuate ed elencate ai sensi dell'allegato A della legge regionale 24.07.2001, n. 18.

SETTORE ALIMENTARE SETTORE NON ALIMENTARE

1. Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni; 1. Cosmetici e articoli di profumeria;
2. Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese; 2. Prodotti tessili, biancheria;
3. Frutta e verdura; 3. Articoli di abbigliamento e
4. Pesci, crostacei e molluschi; pellicceria;
5. Pane, pasticceria e dolci; 4. Accessori dell'abbigliamento;
6. Bevande; 5. Calzature ed articoli in cuoio;
6. Mobili, articoli di illuminazione;
7. Casalinghi;
8. Elettrodomestici, radio tv;
9. Dischi, musicassette e strumenti musicali;

10. Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico - sanitari e da costruzione;
11. Libri, giornali, cartoleria;
12. Fiori e piante;
13. Animali e articoli per l'agricoltura;
14. Accessori per auto-moto-cicli;
15. Prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
16. Altri prodotti.

Art. 4 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI MERCATO

Il posteggio è revocabile in qualsiasi momento per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità e per recidive alle norme di detto Regolamento. Non può essere concessa l'assegnazione di più di un posteggio per operatore. Tale norma non si applica a chi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 112/91 fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio, oltre alle generalità e codice fiscale, deve essere specificato il settore e la categoria merceologica da esercitare. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione antimafia (autocertificazione del titolare relativa a se stesso e ai conviventi o, se società, al legale rappresentante ed ai soci). L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, verrà rilasciata dal Caposettore dell'ufficio Commercio. La contestuale concessione di posteggio verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

I posteggi individuati ma rimasti liberi verranno attribuiti in ordine di graduatoria redatta a seguito di bando comunale redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 18 del 24.07.2001:

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 Aprile e il 30 Settembre di ciascun anno, i comuni fanno pervenire all'Assessorato Regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi 30 giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di 60 giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai comuni, fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) Maggior anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
- b) Anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) Altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel Bando.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art.5, comma 4. "Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data

di entrata in vigore della Legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.”

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciata dai comuni, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
 - a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963;
 - b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato.

I posteggi in attesa di assegnazione ovvero i posteggi assegnati che dovessero restare occasionalmente liberi fino alle ore 8.00 dei singoli giorni di mercato, verranno attribuiti secondo i criteri espressamente indicati dall'art. 16 della L.R. n. 18 del 24.07.2001:

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7 avviene in primo luogo a favore dei medesimi.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.
4. Tra un posteggio e l'altro vi deve essere un'area libera con fronte di 0,50 con assoluto divieto di occupazione della stessa anche solo temporaneamente, pena la sanzione di cui al comma precedente.

Art. 5 DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI

I posteggi di ciascun settore di mercato esclusi i prodotti ortofrutticoli (prodotti agricoli) dovranno avere le seguenti dimensioni;

FRONTE
min. 4 max 8

PROFONDITÀ
min. 3 max 4

per i generi ortofrutticoli (prodotti agricoli) dimensione massima di mq. 10 (art. 11 - L.R. n. 477 del 15.04.87).

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esercenti già titolare di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i quali manterranno le dimensioni già autorizzate.

Le merci devono essere esposte su banchi di vendita che abbiano un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50; il tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,10 (misurata dalla parte più bassa) e può sporgere di 50 cm. oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio, pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della L.R. n. 18 del 24.07.2001:

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolge attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, è punito ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 114/1998.
2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'art. 13, è assoggettato alle sanzioni previste, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D. Lgs. 114/1998.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli art. 22 e 29 del D.Lgs. 114/1998 per le violazioni ivi previste è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei comuni di una somma non inferiore a L. 500.000 e non superiore a L. 3.000.000:
 - a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli art. 7 e 8, comma 6;
 - b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'art. 7, comma 6 e all'art. 8, comma 5;
 - c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell'art. 13, comma 6;
 - d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'art. 18, comma 5;
 - e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 23, comma 3.

Tra un posteggio e l'altro vi deve essere un'area libera con fronte di 0,50 con assoluto divieto di occupazione della stessa anche solo temporaneamente, pena la sanzione di cui al comma precedente.

Art. 6 NUOVE CONCESSIONI

Qualora si rendessero liberi i posteggi assegnati ai sensi dell'art.4, le nuove assegnazioni saranno effettuate previa pubblicazione di apposito bando ai sensi dell'art.6 della L.R. n.18 del 24.07.2001.

Art. 7 SUBINGRESSI NEI POSTEGGI

Il subingresso nelle autorizzazione di tipo A è regolamentato dall'art. 7 - L.R. 18.07.2001:

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8 CALENDARIO ANNUALE - ORARIO VENDITA

Il mercato osserverà il seguente calendario annuale e orario di vendita:

Giorno fissato
Mercoledì

Orario di vendita
7.00 - 13.00

L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato è consentita dalle ore 6.30. Il titolare del posteggio che non occupi il posto assegnato entro le ore 8.00 perde il diritto al posteggio per quel giorno ed il posteggio stesso sarà lasciato libero.

Entro le ore 13.30 i posteggi devono essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto da depositare in appositi sacchetti di plastica monouso di cui è fatto obbligo con regolare legatura. Non possono essere autorizzati altri mercati settimanali in deroga al presente Regolamento, se non eventualmente il mercato non stop nel periodo natalizio e pasquale.

Art. 9 USO DEI VEICOLO

È consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature. Effettuate le operazioni di scarico, l'automezzo dovrà essere parcheggiato al di fuori dell'area mercatale così come individuata dall'art. 2 del presente Regolamento, fatta eccezione per i camion attrezzati al punto vendita e salvo che gli automezzi vengano parcheggiati all'interno dell'area di posteggio assegnata, purché non siano di ostacolo alla visuale di esercizi commercianti a posto fisso, ovvero agli accessi alle abitazioni private.

Art. 10 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO

Ove la giornata di mercato ricada in un giorno festivo, il mercato si svolge nella stessa giornata festiva. Ove la giornata festiva coincida con il Natale, Capodanno o Ferragosto la data di svolgimento di mercato può essere anticipata al giorno precedente o posticipata al giorno successivo con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

Art. 11 DIVIETO DI ALTOPARLANTI

È vietato l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo durante l'esercizio del commercio. È inoltre vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 12 CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di assenza per periodi inferiori a 4 mesi in ciascun anno solare, ovvero nei casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, il titolare ha diritto alla conservazione del posteggio assegnato. Tutti i motivi di assenza sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi al comando di P.M.

Art. 13 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE - DECADENZA

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivi di pubblico interesse e di utilità pubblica e per:

1. Perdita dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
2. Mancato pagamento della tassa di posteggio entro l'anno di competenza.
3. Cessione non autorizzata, parziale o totale, del posto assegnato.
4. Mancato rispetto delle norme sull'esercizio delle attività del presente Regolamento.
5. Per motivi di assenza non contemplata nel precedente art. 12 del presente Regolamento.

Art. 14 VIGILANZA

La vigilanza ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale.

Art. 15 SANZIONI

Il comando di P.M., nell'ambito delle funzioni di vigilanza sopra assegnate, dovrà comunicare le sanzioni previste dall'art. 24 della L.R. n. 18 del 24.07.2001. Avverso le sanzioni potrà essere presentato ricorso al Sindaco entro 60 gg. Dalla notificazione delle stesse.

Il Sindaco entro 180 giorni dal ricorso emana l'ordinanza motivata, potendo archiviare gli atti, rideterminare la sanzione amministrativa ovvero ingiungere il pagamento della sanzione stessa.

Art. 16 AFFISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Per tutta la durata del mercato deve farsi obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione del posteggio.

Art. 17 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento viene messa a disposizione degli esercenti e del pubblico presso gli uffici comunali e sarà notificata al Comando Carabinieri alle Associazioni di categoria e Sindacati.

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenenti le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo contrastanti.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.